

PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO AZIENDALE AI SENSI DELL'ART.6, C.2, DEL D.LGS.175/2016

PREMESSA

Il presente documento è stato predisposto in ossequio a quanto disposto dall'art.6, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, in virtù del quale *“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”*. Il citato comma 4 prevede che *“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 (...) che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio”*.

IL PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO AZIENDALE

Tenuto conto anche delle linee guida elaborate da Utilitalia per la definizione di una misurazione del rischio di crisi aziendale (circ.719/GL del 20 aprile 2017), la scrivente ha individuato alcuni indicatori e le relative “soglie di allarme”, tesi ad evidenziare tempestivamente eventuali patologie che possano minare l'equilibrio economico-finanziario della società.

Siamo in uno scenario di “soglia d'allarme” laddove si verifichi una delle seguenti fattispecie:

1. Mancato rispetto dei *covenant finanziari* relativi al contratto di finanziamento di 36,5 milioni di euro;
2. La gestione operativa della società (differenza tra Valore della produzione e Costi della produzione ex art.2425 c.c.) sia negativa per tre esercizi consecutivi;
3. Le perdite d'esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi abbiano eroso il patrimonio netto in misura superiore al 20%;
4. La relazione al bilancio redatta dalla società di revisione o quella del collegio sindacale rappresentino concreti dubbi in merito alla continuità aziendale;
5. Il “Quoziente secondario di struttura” ($(Mezzi propri + passività consolidate) / Attivo immobilizzato$) sia inferiore a 1 in misura superiore al 25%;
6. Il peso degli oneri finanziari rapportato ai ricavi delle vendite sia superiore al 10%.

Con cadenza semestrale il Consiglio d'amministrazione verifica i suddetti parametri di criticità e con cadenza annuale ne comunica ai soci il relativo esito.

IPOSTESI DI SUPERAMENTO DELLA SOGLIA D'ALLARME

In caso di superamento della soglia d'allarme, gli amministratori convocano senza indugio l'assemblea degli azionisti per approfondire la situazione e verificare se si ricade in uno degli scenari di crisi di cui all'art.14, comma 2, del D.Lgs.175/2016 (*“Qualora emergano, (...), uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento*

Sede Legale e Operativa

della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento".

Il processo di risanamento dovrà prevedere un piano di ristrutturazione aziendale da cui risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico-finanziario della società.


Detto piano di risanamento dovrà essere predisposto dal Consiglio d'Amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

* . * . * . *

Novara, 5 maggio 2017

Per il Consiglio d'amministrazione

Il Presidente



Sede Legale e Operativa

ACQUA NOVARA.VCO.S.P.A. - Via Triggiani n.9, 28100 Novara - tel. 0321 413111 fax 0321 458729

mail: info@acquanovaravco.eu - posta elettronica certificata: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

Capitale Sociale 7.839.467,00 i.v., Numero REA NO-214204, Iscrizione al Registro Imprese di Novara, C.F. e P.Iva 02078000037